

23 LUGLIO 2015

DIREZIONE

OGGETTO: **SETTORE RAGIONERIA: RINNOVO DELL'ACCORDO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO PER L'INCASSO DELLA TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E RIMBORSO QUOTE**

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” e istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera stessa competenza esclusiva per l’erogazione di tutti i servizi di assistenza agli studenti universitari.

Detta legge assegna all’Opera, a titolo di finanziamento delle spese di funzionamento, le entrate derivanti dalla riscossione della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario (come da art. 22 della succitata legge).

L’art. 1 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 “Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l’abilitazione all’esercizio professionale” dispone che la tassa è a carico degli studenti che si iscrivono ai corsi dell’Università degli studi di Trento, nonché delle università legalmente riconosciute, degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) quali il Conservatorio di Musica Bonporti di Trento e Riva del Garda, come disposto.

All’art. 4, comma 4 della legge provinciale da ultimo citata si dispone che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sul versamento della tassa, l’Opera universitaria è autorizzata a stipulare convenzioni o addivenire ad altre forme di collaborazione con l’Università degli studi di Trento, nonché con altre università o istituti.

Al fine di dare piena attuazione a tale disposto, l’Opera ha sottoscritto, in data 11 luglio 1997, apposita convenzione con l’Università degli studi di Trento (come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 114 di data 03/06/1997), successivamente rinnovata con determinazione del Direttore n. 194 dd. 21 luglio 2011, assegnando alla stessa il compito di provvedere alla riscossione della tassa, congiuntamente all’incasso delle somme dovute dallo studente per l’iscrizione all’Università, e di riversare le somme così introitate nelle casse dell’Opera, secondo le modalità e scadenze concordate in convenzione.

Nell'ambito del medesimo atto contrattuale si stabiliva che, ai fini della rendicontazione, l'Università fornisse all'Opera i dati e le informazioni sul numero delle iscrizioni e degli esoneri suddivisi per facoltà nonché il numero delle quote introitate a titolo di tassa per il diritto allo studio. Poiché la convenzione in essere scade il giorno 31/07/2015, con il presente provvedimento si propone il rinnovo della stessa con l'Università, il cui schema viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (all. 1).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" secondo il quale "i contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni" si conviene di prorogare la convenzione fino alla data del 31.07.2024.

Si prede atto che l'accordo in approvazione non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", giusta determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che esclude da tale obbligo il trasferimento di denaro tra soggetti pubblici.

Si prende atto infine che l'imposta di bollo è a carico di Opera Universitaria per € 16,00.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 25 febbraio 2008, n. 1 e deliberazione della Giunta Provinciale 28 marzo 2008, n. 734;
- visto il Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 11 dicembre 2014, n. 27 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 9 febbraio 2015, n. 174;
- visto l'assestamento del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 maggio 2015 n. 20;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari";
- visto il DPCM del 9 aprile 2001 recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento" e s. m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Trento per la riscossione della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, come da schema di atto allegato (all. 1), con durata fino al giorno 31/07/2024;
2. di autorizzare la Ragioneria a procedere all'accertamento delle relative somme sul capitolo 40 "Entrate derivanti da tassa provinciale per il diritto allo studio universitario" del bilancio 2015 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi;
3. considerato che l'art. 4 della convenzione prevede che l'imposta di bollo sia a carico di Opera Universitaria, di prendere atto che la stessa pari a € 16,00 verrà assolta virtualmente;
4. di coprire la spesa di cui al punto precedente per € 16,00 attingendo all'impegno n. 233 assunto sul capitolo 7020 con determinazione n. 81 di data 2 aprile 2015.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all.: 1

RAGIONERIA
Visto e approvato l'impegno sul

Trento, _____

LA RAGIONERIA
